

### NON POSSONO ESSERE RICHIESTI CONTRIBUTI ECONOMICI AI FAMILIARI DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE CHE UTILIZZANO SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

*Nella rubrica Specchio nero del n. 169, 2010 di Prospettive assistenziali veniva segnalata l'illegale richiesta da parte dell'Azienda locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso, ai familiari di persone con handicap intellettuale grave frequentanti i centri diurni, di contribuire ai costi degli stessi.*

*Dall'articolo sopra citato riportiamo quanto segue: «Singolare è poi il fatto che gli abusi illegittimi e vessatori imposti dall'Ulss 9 di Treviso sono stati accolti positivamente dal Coordinamento provinciale delle Associazioni di handicappati di cui fanno parte le seguenti organizzazioni: Anffas di Treviso e di Vittorio Veneto; Aias; Anglat; Associazione Non voglio la luna di Paese; Associazione La Margherita; Orsa, Organizzazione sindrome di Angelman; Associazione Alzheimer Treviso; Angsa, Associazione nazionale genitori sindrome autistica; Associazione "Angelo e Teresa Vendrame"; Coordinamento distrettuale disabili di Spregiano-Arcade; Associazione genitori per handicappati di Montebelluna; Coordinamento distrettuale handicappati di Breda-Carbonera-Maserada; Il Gruppo di Giavera-Nervesa-Volpago; Società cooperativa Il Quadrifoglio; Uildm; Afoig; Associazione La realtà di Quinto; Associazione genitori La nostra famiglia, Treviso; Gruppo mielo-lesi della Marca Trevigiana; SportLife Montebelluna; Ail; Anmil; Anidi; Cgil; Cisl; Uil».*

*Veniva altresì ricordato che «contro l'iniziativa dell'Ulss di Treviso è invece intervenuta la Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) ed è stato presentato un ricorso al Tar da alcuni genitori volto ad ottenere il rispetto delle leggi vigenti. Incredibile, ma vero il succitato Coordinamento provinciale delle associazioni degli handicappati ha inoltrato al Tar un contro ricorso a sostegno dell'abuso deciso dall'Ulss di Treviso».*

*In merito alla succitata vicenda l'Utlim aveva inviato in data 20 novembre 2009 in seguito ha inviato una lettera al Garante per la protezione dei dati personali che ha risposto confermando le nostre tesi. Pubblichiamo di seguito le due lettere.*

### **Lettera inviata dall'Utlim al Garante per la protezione dei dati personali**

Dalla documentazione in nostro possesso risulta che l'Azienda locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso, con sede in Borgo Cavalli 42, 31100 Treviso, continua a chiedere informazioni sui parenti dei soggetti con handicap in situazione di gravità assistiti mediante la frequenza di centri diurni o l'accoglienza presso strutture residenziali.

Dette informazioni vengono raccolte al fine di imporre contributi economici sulla base delle risorse economiche dell'intero nucleo familiare di appartenenza del soggetto assistito.

Ciò premesso, Le chiedo di voler assumere le necessarie urgenti iniziative volte ad ottenere dall'Ente sopra citato il rispetto delle vigenti norme di legge sulla riservatezza dei dati personali.

*Il presidente Vincenzo Bozza*

### **La risposta del Garante per la protezione dei dati personali**

*Oggetto: Trattamento di dati personali riferiti ai parenti di soggetti con handicap in situazione di gravità*

Con la nota che si allega, l'Azienda locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni di questo Dipartimento del 26 gennaio 2011, relativa alla segnalazione di codesta associazione concernente l'oggetto.

Al riguardo, il Direttore della Direzione servizi sociali della predetta Azienda ha rappresentato – con dichiarazioni della cui veridicità risponde penalmente ai sensi dell'articolo 168 del Codice in materia dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – in partico-

lare, che «per le persone accolte in strutture residenziali (...) non viene (...) richiesta alcuna compartecipazione dei familiari. (...) La sola autocertificazione del reddito richiesta è quella relativa al reddito dell'assistito che comunque rientra nell'attività inerente ai fini istituzionali dell'Ente».

È stato, inoltre, rappresentato che l'Azienda ha disapplicato il «Regolamento per la compartecipazione degli utenti con disabilità inseriti nelle comunità alloggio e nei centri diurni (...) che è stato ridenominato Regolamento per la compartecipazione degli utenti con disabilità nelle comunità alloggio».

In tale ambito, l'Azienda ha recepito le censure formulate del Tar Veneto, con sentenza n. 830 del 2010, in relazione ai criteri per individuare i soggetti che possono essere esentati dal pagamento del «contributo per la frequenza al centro diurno».

Nell'allegato al predetto regolamento è, altre-

sì, precisato che l'esenzione verrà applicata su richiesta degli interessati.

In tale quadro, con riferimento a quanto segnalato, allo stato delle dichiarazioni fornite e della documentazione esaminata, non si ravvisano gli estremi per una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali da parte dell'Azienda locale socio-sanitaria n. 9 di Treviso.

Questo Dipartimento, pertanto, non intraprenderà iniziative per l'adozione di specifici provvedimenti da parte del Garante (v. articoli 11 comma 1, lettera b e 13 comma 4, del Regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007 concernente le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, disponibile sul sito istituzionale [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), documento web n. 1477480 e pubblicato in *Gazzetta ufficiale* n. 7 del 9 gennaio 2008).

Roma, 2 maggio 2011

*Il Dirigente dott. Claudio Filippi*